

N° 1232: SE SI CONDIVIDE QUALCOSA DI ILLECITO

Siamo tutti alquanto nervosi a seguito delle incertezze dettate dal Covid e da autorità non sempre coerenti in materia di decisioni restrittive e di aiuti. Attenzione però che la frustrazione, senza espressiva volontà, potrebbe creare qualche grattacapo penale.

Ne sa qualcosa quell'utente di un social media che ha condiviso un pensiero illecito (ovvero un post contenente degli insulti) contro una terza persona. Il Tribunale federale, lo scorso 15 dicembre 2020, ha stabilito che anche la persona che condivide un post contenente affermazioni a carattere penale può essere perseguita.

Il motivo è legato al fatto che "condividendo" si permette ad una nuova cerchia di persone/amici di leggere il post incriminato, diventando così un divulgatore. L'intenzionalità non sta nell'insulto come tale ma nell'aver divulgato detta notizia.

È quindi la divulgazione a nuove persone l'atto costituito da intenzionalità, non la volontà diretta di volere offendere.

Un caso simile era già stato deciso qualche mese prima, laddove si clicca "mi piace", anche se l'esito - a dipendenza del caso - potrebbe anche concludersi con un nulla di fatto (ne avevamo già parlato, se del caso riprendiamo anche questa tematica).

Quindi: chi legge un post "illecito" (offensivo o quant'altro), potrà anche essere dello stesso parere, ma è meglio chiedersi se è tutto regolare.